

AZIENDA CALABRIA LAVORO

ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

via Vittorio Veneto, 60

89123 Reggio Calabria

Tel 0965.27926 Fax 0965.26842

www.aziendacalabrialavoro.it

postacertificata@pec.aziendacalabrialavoro.com

DECRETO DEL COMMISSARIO

N. 53 del 20 settembre 2017

OGGETTO: Dipendente Donatella Fedele. Congedo parentale. Artt. 32 – 34 D.lgs n. 151/2001 – Art. 17, commi 5 -7 – 8- 9, C.C.N.L. 14/09/2000

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI AZIENDA CALABRIA LAVORO

VISTA la L.R. n.5 del 19 febbraio 2001, con cui è stata istituita Azienda Calabria Lavoro con sede in Reggio Calabria, e il suo statuto, adottato dal Direttore Generale del tempo con Decreto n. 1 del 25 settembre 2001 ed approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 882 del 16 ottobre 2001, successivamente modificato con Decreto del Direttore Generale n. 20 dell'11 aprile 2008 ed approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 306 del 15 aprile 2008;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 3 del 16 gennaio 2017, con cui è stato nominato il Commissario Straordinario di Azienda Calabria Lavoro e della fondazione FIELD;

VISTA la L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002, recante disposizioni in materia di ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria;

VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2015 n. 32, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2016 – 2018;

VISTO il decreto del Commissario n. 86 del 29 dicembre 2016, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017;

VISTA l'istanza prot. n.728 del 23/02/2016 con la quale la dipendente Donatella Fedele, matr. 105, in servizio presso Azienda Calabria Lavoro, con contratto a tempo determinato parziale (18 ore settimanali), ha chiesto di poter usufruire del congedo parentale in maniera frazionata,

PRESO atto:

- della Delibera Giunta Regionale n. 374 del 13/10/2016 “Atto d’indirizzo ad Azienda Calabria Lavoro per la proroga finalizzata dei termini dei contratti a tempo determinato al 31.12.2018 dei lavoratori di cui alle leggi regionali n. 28/2008 e n. 8/2010, facenti parte della L.R. n. 1/2014;

- dell’appendice di proroga prot. n. 3642 del 12/12/2016 al contratto individuale di lavoro a tempo determinato parziale, prot. 3043 del 27/02/2014, fino al 31 dicembre 2018;

DATO atto:

che il D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, all’art. 32, recante “Congedo Parentale”, dispone *che per ogni bambino, nei suoi primi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite nel presente articolo ed in particolare alla madre lavoratrice spetta per un periodo continuativo o frazionato non superiore a mesi 6”;*

- che, il medesimo decreto legislativo, all’art. 34, avente ad oggetto “*Trattamento economico e normativo*” stabilisce testualmente “per i periodi di congedo parentale di cui all’art. 32, alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta un’indennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima;

- **PRECISATO** che le modalità di fruizione del congedo, ai sensi del CCNL. 14/09/2000, art. 17- commi 7,8 e 9 – sono le seguenti:

- se il lavoratore chiede di fruire di un periodo continuativo di giorni 30 di congedo parentale, sono computati anche i giorni festivi infrasettimanali, comunque non lavorativi e le domeniche. Tale modalità di calcolo si applica anche nell’ipotesi di fruizione frazionata, se i diversi periodi di assenza non sono intervallati dal ritorno al lavoro del dipendente;

- Se il lavoratore decide di fruire di tale congedo in via frazionata o di prorogare l’originario periodo di astensione deve rispettare i termini di preavviso dell’art. 17 – comma 8 – del C.C.N.L. del 14/09/2000, il quale dispone che “...la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano domanda con l’indicazione della durata all’ufficio di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione...”




- Se si presentano particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 8, il dipendente può presentare la domanda entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
- Preso atto delle dichiarazioni rese dal dipendente di non aver fruito del congedo *de qua* e che l'altro genitore non ne usufruisce;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

di accogliere l'istanza della dipendente Donatella Fedele e per l'effetto, **CONCEDERE** il congedo parentale, da usufruire in maniera frazionata ai sensi della normativa vigente;

di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale di Azienda Calabria Lavoro;



Il Commissario Straordinario
ing. Luigi Zinno